

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING e ANTICORRUZIONE)

Rev	Descrizione	Elaborata	Approvata	Data
00	Prima Emissione	Francesca Posarelli	Direzione	28/02/2022
01	Aggiornamento per conformità UNI/PdR 125/2022	Francesca Posarelli	Direzione	07/07/2023
02	Revisione generale	Francesca Posarelli	Direzione	12/02/2025

Sommario

1.	SINTESI E SCOPO	3
1.1	<i>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI	3
3.	DEFINIZIONI.....	4
4.	MODALITÀ OPERATIVE	6
4.1	<i>Introduzione</i>	6
5.	ATTIVITÀ OPERATIVE PRELIMINARI	6
5.1	<i>Individuazione del GESTORE</i>	6
5.2	<i>Definizione delle modalità di gestione delle segnalazioni anonime</i>	6
5.3	<i>Descrizione delle modalità di segnalazione adottate dalla Società</i>	6
5.4	<i>La segnalazione inviata ad un soggetto non competente</i>	8
5.5	<i>Le segnalazioni che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs24/2023</i>	8
6.	FLUSSO PROCEDURALE.....	8
6.1	<i>Presupposti</i>	8
6.2	<i>Invio e monitoraggio di una segnalazione</i>	8
6.3	<i>Gestione delle segnalazioni ricevute</i>	9
6.4	<i>Pre-analisi delle segnalazioni</i>	9
6.5	<i>Istruttoria delle segnalazioni</i>	9
6.6	<i>Valutazione ed esito finale delle segnalazioni</i>	9
7.	DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	10
8.	DIVIETO DI RITORSIONI, SANZIONI E REGIME DI RESPONSABILITÀ.....	10
9.	ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	11
ALL. 1	RISERVATEZZA E TUTELE (WHISTLEBLOWING)	12

1. SINTESI E SCOPO

La presente procedura ha la finalità di disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti o irregolarità in ambito aziendale con l'obiettivo di tutelare il soggetto che effettua le già menzionate segnalazioni.

Ulteriori obiettivi della presente Procedura *"Whistleblowing e Anticorruzione"* possono sintetizzarsi in:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazione stabilendo termini e responsabilità nel processo di segnalazione degli illeciti;
- definire le regole che è necessario osservare al fine di garantire la riservatezza del segnalante, degli altri soggetti coinvolti e la segnalazione stessa;
- definire il ruolo del soggetto destinatario delle segnalazioni;
- promuovere, all'interno della Società, una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica, nella convinzione che la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dipendenti/collaboratori siano parte fondamentale del processo di sviluppo della Società;
- consentire alla Società di essere tempestivamente informata su fatti o condotte contrari ai principi etici perseguiti, al fine di un sollecito intervento, nonché di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura fa riferimento al nuovo D.lgs. n.24 del 10/03/2023 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ai fini della redazione del presente documento sono state inoltre considerate le Linee Guida di ANAC, *approvate con delibera n.311, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*

2. CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI

La presente procedura si applica alle segnalazioni inerenti al campo previsto dalla norma. Si ricorda che il D.lgs. 24/2023 prevede che le violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica devono riguardare:

- gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023 (appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);
- gli atti od omissioni costituenti frode, o altra attività illegale, che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (e.g. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc.);
- atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.

Per semplicità, la Società ha altresì stabilito di gestire nel rispetto della presente procedura anche le segnalazioni inerenti:

- ✓ il Codice Etico,
- ✓ il Regolamento interno,
- ✓ la Politica Qualità, Sicurezza e Ambiente,
- ✓ l'attuazione delle procedure ed istruzioni aziendali.

È opportuno specificare che in base a quanto previsto dall'art.1 co.2, il D.lgs24/2023 non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Dal lato soggettivo, a titolo esemplificativo, la presente procedura si applica a:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza;
- facilitatori;
- altri soggetti previsti dal D.lgs24/2023.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Considerate le finalità della presente procedura, la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti viene garantita sin dalla ricezione e in ogni successiva fase della relativa gestione. Per maggiori dettagli sul tema della tutela della riservatezza si rinvia all'Allegato 1.

3. DEFINIZIONI

a) Procedura di segnalazione (*Whistleblowing*)

Procedura di gestione della segnalazione come di seguito definito.

b) Canale Interno

Canale di segnalazione interno predisposto dalla Società, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso alla crittografia.

c) Segnalante (*Whistleblower*)

La persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo: sono quindi ricompresi nella definizione tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con la Società, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come i

volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con la Società (in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

d) Facilitatore

La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (a titolo esemplificativo: il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese).

e) Segnalato/persona coinvolta

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o come soggetto al quale la violazione è attribuita o come soggetto comunque implicato nella violazione segnalata.

f) Gestore delle Segnalazioni (GESTORE)

Persona o ufficio interno autonomo dedicato alla gestione delle segnalazioni, o soggetto esterno anch'esso autonomo.

g) Segnalazione

In base a quanto previsto dall'art. 2 del D.lgs. 24/2023, per segnalazione si intende la comunicazione scritta od orale contenente le informazioni sulla violazione segnalata.

h) Canale esterno presso ANAC (solo per segnalazioni di illeciti inerenti al D.lgs. 24/2023)

Coloro che intendano effettuare una segnalazione potranno ricorrere al canale esterno gestito da ANAC, solo qualora siano integrate le seguenti condizioni:

- quando il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- quando la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna: **a)** alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; **b)** questa comporterebbe il rischio di una immediata ritorsione;
- quando la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

i) Divulgazione pubblica (solo per segnalazioni di illeciti inerenti al D.lgs. 24/2023)

Ulteriore modalità di segnalazione introdotta con il D.lgs. 24/2023, tramite cui le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social network, web, televisione, radio, etc.).

l) Conflitto di interessi

Con il termine "conflitto di interessi" si intende qualsiasi situazione nella quale le funzioni interessate nella gestione delle segnalazioni (Responsabile dell'istruttoria) abbiano interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta per la loro responsabilità, tali da non consentire la valutazione oggettiva della segnalazione.

m) Riservatezza su contenuto della segnalazione e identità del segnalato e degli altri soggetti coinvolti

Esanastri garantisce la riservatezza, oltre che dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti che godono delle stesse tutele, anche di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

n) Tutela della privacy

La presente procedura di gestione delle segnalazioni è stata realizzata avendo come riferimento l'obiettivo di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR.

4. MODALITÀ OPERATIVE**4.1 Introduzione**

La Società si è dotata della presente procedura al fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi di correttezza e trasparenza, nonché della riservatezza dei soggetti e del contenuto della segnalazione.

5. ATTIVITÀ OPERATIVE PRELIMINARI**5.1 Individuazione del GESTORE**

Alla luce dell'art. 4, comma 2 del D.lgs. 24/2023, **Esanastri** ha scelto di esternalizzare la gestione delle segnalazioni, affidandola all'Avvocato Alessandro Niccoli, con studio in Pisa, Via San Martino 77, che nella presente procedura viene qualificato come **Gestore delle Segnalazioni** (d'ora in poi anche GESTORE).

5.2 Definizione delle modalità di gestione delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni le si applicano ugualmente le misure di protezione per le ritorsioni.

5.3 Descrizione delle modalità di segnalazione adottate dalla Società**(a) Canale scritto**

Il segnalante può inviare la segnalazione:

- per posta tradizionale; affinché il GESTORE possa assicurare la corretta gestione, il segnalante deve utilizzare tre buste chiuse:
 - la prima con i dati identificativi del segnalante stesso unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 - la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
 - la terza che deve contenere le prime due buste e deve riportare il seguente indirizzo:

Esanastri S.r.l., Via Barducci, 18/a-38, 56012, Calcinaia, Pisa

**“RISERVATO:
ALL'ATTENZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING”**

- per mezzo di piattaforma digitale di segnalazioni Whistleblowing, debitamente certificata disponibile 24H su 24H, 7 giorni su 7, alla quale si accede collegandosi all'indirizzo: <https://esanastri.parrotwb.app/>

(b) Canale orale

La persona segnalante potrà effettuare le segnalazioni interne anche in forma orale attraverso la richiesta di un incontro diretto con il GESTORE, da richiedersi scrivendo **-solo al fine di concordare un incontro e non per segnalare-** all'indirizzo mail segnalazioni@esanastri.com, gestito in via esclusiva e riservata dal GESTORE.

Qualunque sia il Canale di segnalazione prescelto dalla persona segnalante, la Società garantisce, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione interna, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione.

La Società, a prescindere dalla tipologia di segnalazione inviata, si impegna a tutelare la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.lgs. 24/2023 o perviene a soggetti diversi dal GESTORE.

Il canale di gestione interno è da utilizzare in via prioritaria**(c) Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica**

I segnalanti possono, altresì, ricorrere al **canale esterno gestito da ANAC**, collegandosi al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, esclusivamente nei seguenti casi:

- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, inoltre, effettuare la **divulgazione pubblica** (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato

timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di **denuncia** alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.

5.4. La segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal GESTORE, la segnalazione va trasmessa, entro sette giorni di calendario dal suo ricevimento, al GESTORE tramite i canali previsti al paragrafo 5.3, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

5.5 Le segnalazioni che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs24/2023

In base alle procedure implementate ai sensi della Uni/PdR 125/2022 (es. molestie o mobbing) il GESTORE sarà destinatario anche delle segnalazioni inerenti violazioni in tema di gender gap, che sarà sua cura sottoporre al Comitato Guida, il quale provvederà alla conduzione della relativa istruttoria.

Si specifica che per tali tipologie di segnalazioni:

- non vige il regime di tutele nei confronti del segnalante e degli altri soggetti previsto dal D.lgs24/2023 (di cui all'Allegato 1 della presente procedura)
- non vi sono indicazioni tassative né in merito ai tempi di risposta al segnalante, né con riferimento ai tempi di archiviazione.

6. FLUSSO PROCEDURALE

6.1 Presupposti

La presente procedura presume che:

- Il segnalante agisca in buona fede. Il segnalante che effettua volontariamente una segnalazione in malafede può essere soggetto a provvedimenti disciplinari a titolo esemplificativo: sanzioni conservative (richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, trasferimento disciplinare, licenziamento, recesso dal rapporto contrattuale, azioni di risarcimento danni, etc.);
- Il GESTORE gestisca in maniera obiettiva, imparziale e riservata le segnalazioni ricevute sia nei confronti del segnalante che del segnalato, coinvolgendo esclusivamente le figure individuate nella presente procedura.

6.2 Invio e monitoraggio di una segnalazione

Ai fini dell'invio delle segnalazioni, il segnalante utilizza le forme e gli strumenti previsti dai Canali interni predisposti dalla Società. In questa fase il segnalante può essere aiutato dal facilitatore, laddove questo sia stato individuato.

Le segnalazioni devono essere:

- in buona fede: il segnalante ha ragionevole certezza della veridicità di quanto segnala, non ha, cioè, pregiudizi e/o scopo di recare danno a qualcuno e/o di ottenere benefici personali.
- circostanziate: devono consentire di individuare elementi oggettivi ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria; a titolo esemplificativo devono contenere:

- ✓ la descrizione del fatto;
- ✓ le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

6.3 Gestione delle segnalazioni ricevute

La fase di gestione delle segnalazioni è presidiata dal GESTORE e si articola in quattro sottofasi:

- pre-analisi;
- istruttoria;
- valutazione ed esito finale;
- archiviazione.

6.4 Pre-analisi delle segnalazioni

Il GESTORE al momento in cui riceve una segnalazione, ne valuta i contenuti effettuando un primo screening e rilevando da subito quelle palesemente infondate, non circostanziate, riguardanti un oggetto che non rispettino i requisiti sopra indicati. In ogni caso, entro il **settimo giorno** dal ricevimento della segnalazione, il GESTORE comunica al segnalante il ricevimento della segnalazione.

6.5 Istruttoria delle segnalazioni

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalato e degli altri soggetti coinvolti, e sull'oggetto della segnalazione. Il GESTORE nel caso lo ritenga necessario, può avvalersi della collaborazione di funzioni aziendali e di figure esterne competenti in base all'argomento della segnalazione.

Il GESTORE o gli eventuali soggetti, adeguatamente autorizzati, che operano di supporto ad esso, nello svolgimento dell'istruttoria possono:

- contattare il segnalante in forma riservata, e richiedere eventuali documenti e/o informazioni integrative;
- interrompere l'istruttoria nel caso in cui venga rilevata l'infondatezza della segnalazione.

6.6 Valutazione ed esito finale delle segnalazioni

Il GESTORE effettua le proprie valutazioni sull'esito dell'istruttoria e provvede a darne riscontro al segnalante entro e non oltre **tre mesi** dalla presa in carico della segnalazione.

Nel caso la segnalazione risulti fondata, i soggetti aziendali competenti potranno decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio del CCNL di riferimento e/o valutare l'eventuale comunicazione degli eventi alle autorità competenti.

Nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, i soggetti aziendali competenti potranno valutare la possibilità di applicare il predetto Sistema Sanzionatorio al segnalante di cui risulti accertata la mala fede.

7. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura Whistleblowing è individuato nella Società **Esanastri** che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, fornendo idonee informazioni ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

Nella gestione delle segnalazioni, e della relativa procedura, il Titolare è coadiuvato dal GESTORE e dalle strutture interne individuate per la gestione dell'istruttoria. Nello specifico il GESTORE, in quanto soggetto esterno ha ricevuto specifica nomina a "**responsabile del trattamento**", ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

La società assicura che la gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è dunque effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, tenuto conto dei principi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy (GDPR). Nello specifico **Esanastri** garantisce nello svolgimento di tutta la procedura di:

- fornire al segnalante ed agli altri soggetti coinvolti tutte le adeguate informative sul trattamento dei dati personali;
- trattare i dati personali nel completo rispetto del GDPR;
- effettuare una specifica valutazione di impatto (Privacy Impact Assessment) sul trattamento in questione;
- individuare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato;
- disciplinare i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nei processi di trattamento dei dati personali;
- non trattare e/o archiviare dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione.

Per ogni informazione sul trattamento dei dati personali, si prega di prendere visione dell'informativa *whistleblowing* (Allegato 2).

8. DIVIETO DI RITORSIONI, SANZIONI E REGIME DI RESPONSABILITÀ

Il Whistleblowing è una misura che consente di rafforzare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di **Esanastri**. Tale importante obiettivo può essere raggiunto solo se il soggetto segnalante, oltre ad avere la disponibilità di strumenti per effettuare le segnalazioni ha anche, e soprattutto, la certezza che sarà tutelato al fine di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di rischiare che la propria segnalazione rimanga inascoltata.

Per queste ragioni, il D.lgs. 24/2023 e la Società prevedono esplicitamente un divieto di ritorsione a tutela del segnalante e degli altri soggetti previsti dalla norma, anche qualora si tratti di ritorsioni soltanto tentate o minacciate, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è però necessario uno stretto collegamento tra i contenuti della segnalazione e l'azione ritorsiva subita.

Ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone a effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia. In mancanza del rispetto di tali condizioni

generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia ed effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La Società, nell'adottare la presente procedura, è consapevole delle sanzioni amministrative applicabili dall'ANAC di cui all'art. 21 del D.lgs. 24/2023.

Sono altresì applicabili sanzioni disciplinari al segnalante in caso di segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, il tutto sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

Soggetta a sanzione contrattuale potrà essere, altresì, il GESTORE, qualora vi sia stata deficienza nell'applicazione delle misure di riservatezza o omessa valutazione della segnalazione.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

9. ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il GESTORE provvede ad effettuare l'archiviazione di tutta la documentazione in specifiche cartelle dedicate, gestite secondo criteri di riservatezza.

Il GESTORE, decorso il termine di cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, resterà in attesa di ricevere indicazioni dalla Società in merito alle modalità di restituzione e/o cancellazione dei dati. Si intende che in caso di restituzione sarà cura del GESTORE trasmettere solo le informazioni strettamente necessarie riguardanti la segnalazione (ad esempio oggetto, esito, date di riscontro al segnalante etc..).

Il GESTORE è altresì tenuto a mantenere aggiornato il registro delle segnalazioni ricevute, avendo cura di indicare ogni volta l'esito al quale è pervenuta.

Se l'attività di istruttoria ha dato esito negativo, il GESTORE provvede comunque ad archiviare la segnalazione illustrando adeguatamente i motivi della valutazione.

All. 1 RISERVATEZZA E TUTELE (WHISTLEBLOWING)

1. FORME DI TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA O MENZIONATA

1.1. Obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza che la Società garantisce per l'intera durata dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione interna, l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rilevate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

I dati della persona coinvolta e delle altre persone comunque menzionate nella segnalazione o delle indagini interne sono trattati in conformità al GDPR.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione interna, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione interna e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta, la segnalazione interna sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ipotesi di rivelazione dell'identità della persona segnalante sopra richiamata, nonché nell'ambito delle procedure di segnalazione trasmesse mediante i Canali di segnalazione e/o mediante il canale di segnalazione esterno, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e/o altre informazioni siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società garantisce adeguata protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela della persona segnalante mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal sistema sanzionatorio e disciplinare adottato dalla Società. In aggiunta a quanto sopra, la Società assicura che anche l'identità delle persone comunque menzionate nella segnalazione sia garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

1.2. Divieto di discriminazione nei confronti della persona segnalante

Nei confronti della persona segnalante (e dei soggetti a questa equiparati ai sensi delle precedenti disposizioni) è vietata ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della Procedura *Whistleblowing*;
- b. sia stata effettuata una segnalazione esterna solo laddove consentito dalla legge;
- c. la segnalazione sia stata oggetto di divulgazione pubblica a condizione che la persona segnalante:
 - i. abbia previamente effettuato una segnalazione interna mediante i Canali di segnalazione predisposti da **Esanastri** e/o mediante il canale di segnalazione esterno di cui alla presente Procedura *Whistleblowing* e la persona segnalante non abbia ricevuto alcun riscontro;
 - ii. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse;

- iii. abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti della persona segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza.

1.3. Riserve e fatti rilevanti sul piano disciplinare

Le misure di protezione non sono, invece, garantite alla persona segnalante, a cui viene irrogata una sanzione disciplinare, quando è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per chiarezza, oltre a quanto indicato nel paragrafo che precede, costituiscono illeciti disciplinari anche le violazioni: (1) della Procedura *Whistleblowing* nonché la (2) la commissione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti della persona segnalante contrari alla legge, (3) l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione in modo contrario alla legge, (4) la violazione degli obblighi di riservatezza, (5) la mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

1.4. Tutela della persona coinvolta

La persona coinvolta dovrà essere informata, non appena possibile, delle contestazioni che le sono mosse, che siano o meno fondate sulla segnalazione interna, nel rispetto dei principi di tutela del contraddittorio e difesa applicabili in via generale ai procedimenti disciplinari e/o sanzionatori. La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le informazioni riguardanti il procedimento avviato nei confronti della persona coinvolta (o di altre persone menzionate nella segnalazione) possono essere ritardate o escluse qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sulla persona coinvolta e/o di raccogliere le prove necessarie, fino a quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

AII.2 INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING

**Artt. 13-14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n.
679 “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati”**

La presente informativa è destinata agli autori di segnalazioni, alle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori) ed infine alle persone fisiche a cui il contenuto informativo della segnalazione può fare riferimento in qualità di soggetti segnalati o coinvolti a vario titolo nelle vicende segnalate.

A tal fine **ESANASTRI S.R.L.**, in qualità di *Titolare del trattamento*, informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati EU 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”), che i dati personali acquisiti nell’ambito della procedura di gestione delle segnalazioni, verranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.

Titolare del trattamento e dati di contatto del DPO	ESANASTRI. S.R.L. con sede in Via A. Barducci 18 a, 56012 Calcinaia (PI) E-mail: info@esanastris.com – PEC: esanastris@poste-certificate.it . Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) di ESANASTRI S.R.L. è contattabile tramite posta elettronica alla casella privacy@esanastris.com .
Tipologia dei dati trattati	Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali: <ul style="list-style-type: none">– dati identificativi e di contatto del segnalante;– dati identificativi delle persone coinvolte nella segnalazione, informazioni e dati relativi alle violazioni segnalate, compresi eventuali dati personali relativi a categorie particolari o riferiti a condanne penali e reati;– ogni altra informazione riferita al segnalante, alle persone coinvolte nella segnalazione a eventuali altri soggetti terzi, che il segnalante decide di condividere per meglio descrivere la sospetta violazione.
Modalità di trattamento	I dati personali saranno trattati principalmente attraverso una piattaforma informatica dedicata “Parrot Whistleblowing” accessibile dal sito aziendale al seguente link https://esanastris.parrotwb.app/ . Le segnalazioni potranno essere trasmesse anche in forma cartacea o tramite incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni con le modalità descritte nella <i>Procedura di Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)</i> adottata dalla società.
Origine dei dati e natura del conferimento	I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti dal segnalante e quelli eventualmente raccolti in modo autonomo nel corso delle attività istruttoria, necessari ad accertare le circostanze oggetto della segnalazione. Il conferimento dei dati è necessario e funzionale alla gestione delle segnalazioni ricevute nelle forme e modalità descritte nella <i>Procedura di Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)</i> .
Finalità del trattamento	I dati personali saranno raccolti e trattati per finalità connesse alla gestione di segnalazioni di violazioni riguardanti la normativa nazionale ed europea relativa ai settori e agli interessi rilevanti per l’Unione con le modalità e gli strumenti descritti nella <i>Procedura di Gestione delle Segnalazioni (Whistleblowing)</i> .
Base giuridica	Il trattamento dei dati deriva dalla necessità di applicare le disposizioni del D. Lgs. 24/2023.
Tempi di conservazione	Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della persona segnalante. I dati personali che manifestamente non sono utili alla valutazione della segnalazione saranno immediatamente cancellati.

**Destinatari dei dati
personali**

I dati personali saranno trattati dal Gestore delle Segnalazioni, individuato nell'Avvocato Alessandro Niccoli, con studio in Pisa, Via San Martino 77, in qualità di responsabile del trattamento. In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura adottata da Esanastrì S.r.l., il Responsabile è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni di cui è venuta a conoscenza.

L'identità del segnalante o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità, possono essere rivelate solo con il consenso espresso della stessa persona segnalante. Laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, alcune informazioni connesse alla segnalazione potranno essere trattate da altri soggetti aziendali ai quali sono state fornite specifiche istruzioni.

La piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni è gestita dalla società Opticon Data Solution S.r.l., con sede in Piazza Risorgimento 7, Milano (MI), designata quale responsabile del trattamento. Il sistema di cifratura della piattaforma non permette al fornitore della piattaforma l'accesso all'identità del segnalante o al contenuto delle segnalazioni.

Infine, alcuni dati potranno essere trasmessi, nei casi previsti dalla normativa, all'Autorità Giudiziaria e/o alle Autorità competenti.

Relativamente ai dati medesimi, gli Interessati possono esercitare, nei casi previsti, i diritti di cui al CAPO III del GDPR.

In particolare, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento, nonché di revoca del consenso eventualmente prestato, con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione.

**Diritti
dell'interessato**

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Si informa che l'esercizio dei suddetti diritti da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall' articolo 2-undecies, lett. f del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR). In tali casi, i suddetti diritti possono essere esercitati tramite il Garante per la Protezione dei dati personali, con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy.